

Repubblica Italiana

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Provincia di Ferrara

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE TRIBUTI LOCALI E SERVIZI FINANZIARI**

**S.p. n. 76**

L'anno **duemilaventuno**, con la presente convenzione da valere ad ogni conseguente effetto di ragione e di legge, tra i Signori:

**BALDINI ANDREA** Sindaco del Comune di **ARGENTA**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. 9 del 14.04.2021, Codice Fiscale 00315410381;

**ROSSI ELENA** Sindaco del Comune di **OSTELLATO** autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. 14 del 29.04.2021 – Codice Fiscale 0142430388;

**NICOLA MINARELLI** Sindaco del Comune di **PORTOMAGGIORE**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. 6 del 29.03.2021 – Codice Fiscale 00292080389;

**BALDINI ANDREA** Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. 4 del 30.03.2021 – Codice Fiscale 93084390389;

**PREMESSO:**

- **che** con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
  - **che** in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
  - **che**, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;
  - **che** l'art. 5 dello Statuto dell'Unione "Funzioni dell'Unione", modificato, recita: "1. *All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.*
2. *I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:*
- *Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo*

- territoriale, Ambiente,
  - Sportello Unico per le Attività Produttive,
  - Gestione delle risorse umane,
  - Tributi locali;
  - Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione.
3. Entro l'01.01.2014 saranno conferite all'Unione – in conformità alle previsioni contenute nella L.R. 21 del 21.12.2012, le seguenti ulteriori funzioni:
- Protezione civile
  - Servizi sociali.
4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:
- Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
  - Le finalità
  - Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
  - Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
  - I rapporti finanziari tra gli enti
  - I reciproci obblighi e garanzie
  - La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.
  - Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.
5. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
6. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni."
- **che con Scrittura privata n. 2 del 01/10/2013 è stata stipulata la "Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione Tributi Locali";**
- **che l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province e che, inoltre, l'art. 1, comma 821 della stessa Legge, prevede che il Canone summenzionato sia disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;**

- **Constatato che, sulla base della Convenzione per il conferimento della funzione dei tributi locali dai Comuni all'Unione, sino ad ora i Comuni hanno gestito, mediante l'Unione, la sola imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, in quanto essi rivestivano natura di entrate tributarie, ma non il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) che, in quanto non avente natura tributaria, restava gestito direttamente dai singoli Comuni;**
- **Che con deliberazioni Consiglio Comunale n. 9 in data 14.04.2021 del Comune di Argenta, n. 14 del 29.04.2021 del Comune di Ostellato e n. 6 del 29.03.2021 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto di modificare la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione Tributi locali, estendendola altresì al canone unico patrimoniale, all'interno della più ampia "Funzione Unificata Gestione Servizi Finanziari" la quale, in base al "Programma di Riordino Territoriale dell'Emilia Romagna 2018-2020" comprende, tra le altre attività, anche la Gestione delle entrate patrimoniali e dei Tributi;**
- **che l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 4 del 30.03.2021;**

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione Valli e Delizie (nel proseguo denominata per brevità "Unione") di tutte le funzioni, le competenze e le attività in materia di Tributi Locali **e, nell'ambito della Funzione Unificata dei Servizi Finanziari (secondo la definizione contenuta nel "Programma di Riordino Territoriale dell'Emilia Romagna 2018-2020"), del canone unico patrimoniale introdotto con Legge n. 160/2019.**

### **Art. 2 – Funzioni trasferite**

1. La funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti **ed inoltre del canone unico patrimoniale istituito con Legge n. 160/2019, che ha assorbito l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.** Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta, la potestà regolamentare **dei suddetti tributi e canoni ed il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione/concessione,** che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria **e di canone unico.** Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo **e del responsabile dell'entrata patrimoniale avente natura di canone patrimoniale.**
2. Nell'ambito dei procedimenti gestiti, il **Settore Finanze** svolge, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  - rapporti con i contribuenti, associazioni di categoria e studi professionali;

- studio e predisposizione dei regolamenti comunali, delle deliberazioni sulle aliquote e sulle tariffe dei tributi **e del canone unico patrimoniale** e di ogni altro atto amministrativo propedeutico e/o correlato all'esercizio della potestà tributaria **ed impositiva** da parte dei singoli enti;
- approfondimento di tematiche tributarie **ed impositive** controverse e/o novità legislative nell'ottica di addivenire progressivamente ad una gestione uniforme del rapporto col contribuente;
- predisposizione degli atti ed espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale **e del canone unico patrimoniale**;
- gestione di interpelli e quesiti in materia tributaria;
- predisposizione ed aggiornamento della modulistica e delle informazioni sul sito web istituzionale di ciascun comune e dell'Unione;
- gestione del contenzioso tributario **e relativo al canone unico**, nei termini indicati dal comma 1 precedente;
- supporto all'Agenzia delle entrate nell'accertamento dei tributi erariali;
- controlli delle posizioni rilevanti ai fini tributari, emissione di avvisi di accertamento, formazione di ruoli coattivi e/o di altri strumenti di riscossione coattiva;
- istruttoria richieste e predisposizione atti di rimborso;
- analisi e studio ai fini dell'individuazione delle fattispecie cui indirizzare l'attività accertativa riferita ai tributi locali **ed al canone unico**;
- gestione dei tributi locali **e del canone unico patrimoniale** in ogni fase compreso ogni adempimento connesso all'attività affidata all'eventuale concessionario/appaltatore del servizio di riscossione/accertamento dei tributi locali;
- simulazioni, rendicontazioni e analisi delle modalità di versamento dei singoli tributi locali **ed al canone unico**, ad attività di supporto alla definizione delle aliquote e delle tariffe da parte di ogni comune;
- attività di front office presso gli uffici dell'unione e presso gli sportelli decentrati comunali.

### Art. 3 – Finalità

1. La gestione della funzione relativa alle entrate tributarie **e patrimoniali** locali in capo all'Unione, costituisce lo strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare l'unicità della conduzione del servizio e la semplificazione di tutte le procedure di competenza. In particolare, la gestione unificata si pone l'obiettivo di:

- Armonizzare i regolamenti comunali in materia di entrate tributarie **e di canone unico patrimoniale**;
  - Armonizzare le procedure e la modulistica relative alle diverse fasi di gestione dei tributi locali **e del canone unico patrimoniale**;
  - Giungere progressivamente ad una gestione omogenea del rapporto con il contribuente;
  - Migliorare l'efficienza della gestione garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie **ed impositive**;
  - Ottimizzare il lavoro del personale, riducendo i costi complessivi ovvero migliorando il servizio, a parità di costi;
  - Migliorare la specializzazione professionale degli operatori.
2. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

### Art. 4 – Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione

- 1.** L'organizzazione del servizio in capo all'Unione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
- a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
  - c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

- d. attivazione di concrete attività e strumenti deflativi del contenzioso;
- e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
- g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate all'articolo 2 del presente atto, fino ad allora gestite dai Comuni conferenti, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi sussistenti nei confronti di soggetti terzi all'atto del conferimento della funzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 precedente e dal comma 6 del presente articolo in tema di contenzioso.
3. Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 2 del presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni, con le eccezioni individuate al medesimo articolo. L'Unione subentra nei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del conferimento della funzione. ***I Comuni aderenti all'Unione potranno ampliare la portata della presente convenzione alla gestione di altri aspetti relativi ai Servizi Finanziari, con apposite deliberazioni adottate in conformità allo Statuto dell'Unione.***
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un Ufficio Unico la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente convenzione.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 8 della presente convenzione.
6. Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali ***e di canone unico patrimoniale***, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie, ***delle tariffe del canone*** e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote ***e tariffe*** medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, ***di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di canone unico di occupazione di spazi ed aree pubbliche***, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1.
7. L'Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un'amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all'interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnate in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria.

## **Art. 5 - Dotazione organica**

1. La dotazione organica del Servizio, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti.
2. I Comuni conferenti comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, necessario allo svolgimento dei compiti trasferiti.
3. Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.

#### **Art. 6 – Competenze del Dirigente**

1. Il Dirigente del **Settore Finanze, comprensivo del servizio tributi** è incaricato con atto del Presidente dell'Unione.
2. Al Dirigente del Servizio sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, ossia compiti di direzione e coordinamento generale del Servizio ed in particolare, sia pure a titolo esemplificativo, al medesimo spetta:
  - assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività inerenti le funzioni conferite di cui all'articolo 2;
  - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del Servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli Organi di governo dell'Unione;
  - coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
  - assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
  - gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
  - mantenere i rapporti con i Dirigenti/Responsabili dei servizi interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
  - porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
  - garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
  - assicurare l'osservanza degli adempimenti in tema di "Amministrazione trasparente" relativamente al proprio Servizio;
  - coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
  - fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;
  - svolgere le funzioni di Responsabile del Tributo **e del canone unico patrimoniale**, previa deliberazione in tal senso da parte della Giunta dell'Unione e fatta salva la possibilità che la Giunta medesima individui altro dipendente in possesso della necessaria qualifica e competenze professionali.
  - esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, più in

- generale, esercitare le attività di controllo della regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bi del D. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Conferire gli incarichi di posizione organizzativa;

#### **Art. 7 – Flussi informativi e forme di consultazione**

1. L'Ufficio Unificato adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Dirigente fornisce ai referenti comunali, che verranno individuati con apposito atto dai singoli Comuni, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità normative di interesse trasversale all'Unione ed ai Comuni, nelle materie oggetto di conferimento all'Unione.
3. L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti dal Consiglio dell'Unione e dalla Giunta dell'Unione.
4. Viene assicurata, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa, dal Regolamento di contabilità dell'Unione e dalla presente convenzione. In particolare, l'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette agli stessi:
  - a) schemi del bilancio di previsione dell'Unione, entro i termini stabiliti dall'art. 8 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
  - b) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione/piano delle performance dell'Unione subito dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti;
  - c) proposte di delibera aventi ad oggetto variazioni al bilancio dell'Unione che incidano sulle risorse a carico dei Comuni aderenti, entro i termini previsti dall'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
  - d) proposta di delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL **ogni anno entro i termini di legge**, qualora essa incida sui bilanci dei Comuni aderenti, entro i termini stabili dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Unione;
  - e) proposta di delibera avente ad oggetto la variazione di assestamento generale del bilancio da approvarsi entro ogni anno **entro il termine di legge**, qualora essa incida sulle risorse a carico dei Comuni aderenti entro i termini previsti dall'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Unione.
5. Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni.
6. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra i servizi dell'Unione ed i servizi dei Comuni, con particolare riferimento ai servizi economico-finanziari, è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di contabilità dell'Unione e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti dell'Unione o dei Comuni oppure su richiesta dei Segretari generali dell'Unione e dei Comuni.

#### **Art. 8 – Rapporti finanziari**

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente **alle spese di personale necessarie**, all'esercizio della funzione, è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento, fatta eccezione per particolari spese, progetti od iniziative le cui modalità di riparto potranno

essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Per l'anno 2013 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2011 nei Comuni aderenti:

- Argenta - popolazione al 31/12/2011: 22.553 – 54,47%
- Ostellato – popolazione al 31/12/2011: 6.487 – 15,67%
- Portomaggiore - popolazione al 31/12/2011: 12.361 – 29,86%

2. Le **ulteriori spese** del **Settore Finanze, comprensivo del servizio tributi**, rappresentate dalle spese dirette sostenute per il funzionamento e per la gestione del servizio, saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite, tra i Comuni conferenti, mediante il criterio di riparto indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Sono fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica.
4. L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.
5. L'Unione comunica la quota di spese per ciascun Comune, anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi.
6. I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni conferite all'Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi, investimenti che dovrà attuare l'Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni. L'Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i contributi introitati successivamente al conferimento della funzione all'Unione, ma riferiti a progetti, interventi ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi.

#### **Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso**

1. Il conferimento della funzione **tributi** oggetto della presente convenzione, dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione e l'efficacia della presente convenzione decorrono dall'01 ottobre 2013 **mentre la decorrenza del conferimento della funzione Servizi finanziari per la parte relativa al canone unico patrimoniale ha decorrenza dalla data istitutiva del canone** ed hanno durata pari a quella dell'Unione stessa.
2. La revoca della funzione anticipata rispetto alla scadenza, disposta da uno o più dei Comuni aderenti, è priva di efficacia, salvo che essa non sia disposta con l'accordo di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. In tal caso l'accordo dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione e dall'Unione stessa e dovrà disciplinare le conseguenze finanziarie ed ogni altro obbligo a carico di ciascun ente, ferme restando le conseguenze disciplinate dalle norme dello Statuto e contenute, in particolare, negli articoli 8 e 22.

#### **Art. 10 - Tutela dei dati e sicurezza**

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l'Unione, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

#### **Art. 11 – Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

#### **Art. 12 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

#### **Art. 13 – Regime di imposta di bollo e di registro**

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.
3. Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale dalle parti in segno di piena accettazione, con le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 e sarà conservato presso l'archivio informatico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Argenta – Andrea Baldini (f.to in digitale)

Per il Comune di Ostellato – Elena Rossi (f.to in digitale)

Per il Comune di Portomaggiore – Nicola Minarelli (f.to in digitale)

Per l'Unione Dei Comuni "Valli e Delizie" – Andrea Baldini (f.to in digitale)